



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8627 del 2025, proposto da Agriambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Matteo, con domicilio digitale come in atti;

contro

Università degli Studi Roma Tre, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento adottato in data del 26 giugno 2025 dall'Università degli Studi Roma Tre di diniego di accesso alle informazioni ambientali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Roma Tre e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, l'Associazione Agriambiente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale l'Università degli Studi di Roma Tre ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'accesso ad una serie di documenti relativi all'evento verificatosi in data 20 agosto 2018 presso il Dipartimento di Scienze, ove, a causa della rottura di una tubazione dell'impianto di acqua calda, si è verificato un ingente allagamento che ha interessato anche alcuni laboratori a rischio chimico e biologico.

2. L'associazione, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale soggetto abilitato a svolgere attività di tutela ambientale, ha formulato specifica richiesta di accesso ad atti e documenti ritenuti qualificabili come "informazioni ambientali" ai sensi del d.lgs. 195/2005, con particolare riferimento alla perizia tecnica redatta a seguito dell'evento, alle relazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Ufficio Tecnico, ai verbali di sopralluogo, al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dei laboratori coinvolti, ai registri delle sostanze presenti all'epoca e alla documentazione attestante lo smaltimento dei materiali biologici deperiti.

3. L'Università ha rigettato l'istanza motivando il diniego con il rilievo che l'evento non ha determinato alcuna contaminazione o pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica e che, pertanto, non sussisterebbero le condizioni per qualificare le informazioni richieste come "ambientali".

4. L'amministrazione ha inoltre dedotto che parte delle richieste sarebbero manifestamente irragionevoli, eccedenti rispetto alle finalità della normativa di settore, e ha comunque sostenuto di avere già fornito chiarimenti esaustivi

sull'assenza di rischi mediante proprie comunicazioni interne e note tecniche, prodotte anche in giudizio.

5. L'associazione ricorrente ha replicato evidenziando l'effettiva rilevanza ambientale dell'evento, anche alla luce del materiale biologico compromesso e del rischio di sversamento nelle matrici ambientali, insistendo per il riconoscimento del diritto all'accesso documentale.

6. In esito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

8. L'Associazione ricorrente è iscritta nell'elenco ministeriale delle associazioni di protezione ambientale e agisce, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, per finalità espressamente riconosciute dal legislatore come meritevoli di tutela. In quanto tale, è pienamente legittimata a promuovere istanze di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005, senza necessità di dimostrare un interesse personale, concreto e attuale, essendo sufficiente l'attinenza dell'istanza alle finalità statutarie.

9. È pacifico, in giurisprudenza, che nel quadro tracciato dalla Convenzione di Aarhus, recepita in Italia con la legge n. 108/2001, il diritto di accesso alle informazioni ambientali debba essere riconosciuto nella forma più ampia possibile, anche al fine di garantire forme effettive di partecipazione e controllo civico.

10. L'evento oggetto dell'istanza si è verificato all'interno di laboratori universitari dedicati ad attività scientifiche potenzialmente implicanti l'utilizzo di sostanze biologiche o chimiche. La documentazione richiesta si riferisce a rilevazioni tecniche, accertamenti interni e misure adottate a seguito dell'allagamento del 20 agosto 2018, ed è funzionale alla verifica di eventuali conseguenze ambientali dirette o indirette, ivi compresa la dispersione di materiali pericolosi o contaminanti. Pur avendo in parte contenuto attinente alla sicurezza sul lavoro, tali documenti risultano comunque idonei a incidere sulla tutela dell'ambiente e della salute collettiva, e dunque riconducibili all'ambito dell'informazione ambientale.

11. Rientra infatti nella nozione di “informazione ambientale” prevista dall’art. 2, lett. a), del d.lgs. 195/2005, non solo il dato tecnico sull’inquinamento accertato, ma anche le misure, le valutazioni e le attività finalizzate alla prevenzione e al controllo di potenziali danni agli elementi dell’ambiente – quali aria, acqua, suolo e salute umana. Alla luce di tale definizione, deve ritenersi che la documentazione oggetto dell’istanza, concernente un evento di rilievo straordinario e le relative verifiche tecniche, ricada pienamente nell’ambito applicativo della normativa sull’accesso ambientale.

12. Deve, dunque, ritenersi illegittimo il diniego opposto dall’Università, nella parte in cui ha negato l’accesso alla documentazione avente rilevanza ambientale, senza procedere ad un’analitica istruttoria circa l’effettiva esistenza degli atti richiesti e la loro rilevanza per la finalità dichiarata.

13. L’amministrazione, pur avendo riconosciuto l’avvenuto allagamento e l’interruzione della catena del freddo per i frigoriferi dei laboratori, ha ritenuto insussistente ogni rischio, senza tuttavia produrre la documentazione tecnica sottesa a tale valutazione, quali la perizia tecnica, le relazioni del RSPP, i verbali di sopralluogo e i dati relativi allo smaltimento dei materiali biologici deperiti. Tale omissione contrasta con l’art. 3 del d.lgs. 195/2005, che impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di consentire l’accesso alle informazioni ambientali detenute, entro termini certi e con motivazione puntuale.

14. Nel caso di specie, i documenti richiesti attengono tutti ad accertamenti tecnici e misure adottate a seguito di un evento straordinario, per il quale è ragionevole ritenere sussistente – quantomeno potenzialmente – un rischio ambientale. L’accesso non può dunque essere escluso sulla sola base del giudizio dell’Amministrazione circa l’assenza di pericolo, giacché tale valutazione costituisce proprio oggetto della verifica documentale richiesta dal soggetto istante.

15. Il diniego opposto dall’Università risulta viziato, sia per omessa istruttoria in ordine alla reale esistenza e natura dei documenti richiesti, sia per erronea

qualificazione della richiesta come manifestamente irragionevole.

16. La giurisprudenza ha costantemente affermato che non è sufficiente, per negare l'accesso ambientale, il mero richiamo alla genericità dell'istanza o alla natura interna degli atti, ove essa sia specifica – come nel caso di specie – e abbia ad oggetto documenti chiaramente identificati, riferiti ad un evento preciso, localizzato e temporalmente determinato.

17. In particolare si osserva che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se riferito a laboratori o impianti aventi potenziale impatto ambientale, è a pieno titolo un'informazione ambientale. La stessa considerazione vale per i registri delle sostanze presenti e per la documentazione di smaltimento, trattandosi di atti direttamente correlati alla gestione di materiali a rischio.

18. Deve, invece, ritenersi infondata la pretesa di accedere all'atto di nomina del Responsabile del Procedimento, trattandosi di documento meramente organizzativo, privo di contenuto informativo ambientale. Del pari, non rientrano tra i documenti ostensibili ai sensi del d.lgs. 195/2005 eventuali informazioni non documentate, richieste in forma interrogativa o esplorativa, che non abbiano per oggetto atti amministrativi formati o detenuti dall'amministrazione.

19. Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:

- dichiara il diritto dell'Associazione ricorrente ad accedere ai seguenti documenti:

(a) alla perizia tecnica redatta a seguito dell'evento del 20 agosto 2018;

(b) alle relazioni redatte dal RSPP e dall'Ufficio Tecnico relative agli accertamenti effettuati;

(c) ai verbali di sopralluogo redatti dal RSPP e dal medico competente;

- (d) al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dei laboratori coinvolti;
 - (e) ai registri delle sostanze presenti nei laboratori al momento del sinistro;
 - (f) alla documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito dell'allagamento;
- respinge il ricorso per la restante parte;
 - ordina all'Università degli Studi di Roma Tre di consentire l'ostensione dei suddetti documenti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della parziale soccombenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanna Vigliotti, Presidente FF, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL SEGRETARIO